

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Per il trattamento di fine mandato, occhio alla polizza assicurativa** di Raffaele Pellino

Il **compenso agli amministratori** è da sempre un tema spinoso. In particolare, benché la norma civilistica non fornisca una disciplina ad *hoc* per il **trattamento di fine mandato**, l'incertezza interpretativa rimane circoscritta all'**ambito fiscale**.

Si tratta, in ogni caso, di una indennità alquanto diffusa nella pratica societaria che – ancorché svolga una funzione “**affine**” a quella del **TFR** (regolato dall'[articolo 2120 del cod. civ.](#)) – concerne un *quantum* da corrispondere agli **amministratori a fine mandato**.

Si rammenta che ogni rapporto di amministrazione è “**autonomo**” e “**distinto**” da quello precedente, in quanto si fonda su un “atto di volontà” (la **delibera di nomina**), che si perfeziona con l'accettazione dell'incarico. L'autonomia di ogni rapporto, quindi, comporta l'**esigibilità** dell'indennità al termine di ogni incarico, salvo diverso accordo (**norma AIDC n. 125/1995**).

Pertanto, le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità quale **compenso “aggiuntivo”** a quello stabilito dallo statuto sociale ovvero dall'assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti.

Una casistica particolare in materia concerne il **trattamento fiscale in caso di sottoscrizione di una “polizza assicurativa”** a garanzia dei mezzi finanziari necessari alla corresponsione dell'indennità di fine mandato agli amministratori.

La stipula della **polizza** da parte della società è, quindi, legata alla copertura dai rischi di insolvenza dell'importo da corrispondere all'amministrazione una volta cessato dalla carica. La polizza ha le caratteristiche tipiche di un'**assicurazione vita** e, quindi, gestisce i **premi** investendoli nella **gestione separata di riferimento**. In questo caso, viene effettuato il pagamento di un **premio** che permetterà la **copertura finanziaria del fondo di trattamento di fine mandato**.

I **soggetti coinvolti nella polizza** dovrebbero essere: la **società** in qualità di **contraente**, l'**amministratore** quale **soggetto assicurato** ed, infine, il **beneficiario** che può essere la **società** ovvero l'**amministratore** (o i suoi eredi).

Ciò premesso, cerchiamo ora di comprendere il diverso trattamento fiscale applicabile.

Nel caso in cui il **beneficiario** della polizza sia la società, i **premi corrisposti alla compagnia di assicurazione non rappresentano un costo ma un credito** vantato dalla società nei confronti di

quest'ultima; l'unico costo deducibile in capo alla società è rappresentato dalla **indennità di fine mandato**.

Nel caso, invece, in cui il **beneficiario** delle somme sia l'**amministratore** (o i suoi eredi), l'**indennità** corrisposta al momento della cessazione del rapporto avrà un **trattamento fiscale** più articolato.

In particolare, **se la compagnia di assicurazione liquida il capitale direttamente all'amministratore** (o ai suoi eredi) opera, per conto della società, **una ritenuta del 20%** a titolo d'acconto.

Può capitare, invece, che la compagnia di assicurazione versi le somme necessarie al pagamento della ritenuta alla **società** ed il **“netto” all'amministratore**; in tal caso, sarà compito della società procedere al **versamento della ritenuta sul totale del TFM corrisposto**.

Seguendo tale procedimento, la società dovrà compilare il **modello 770** indicando l'ammontare del **TFM corrisposto** all'amministratore nonché le **ritenute operate e versate**.

L'amministratore - a sua volta - sarà tenuto ad **assoggettare a tassazione** (separata nei limiti della franchigia prevista ovvero ordinaria) l'ammontare dell'**indennità corrisposta**.

Inoltre, laddove si rilevi una **“differenza” positiva** tra il **capitale liquidato** dalla compagnia di assicurazione e i premi versati dalla società, questa verrà assoggettata dall'assicurazione ad **imposta sostitutiva**.

Poiché tale differenza costituisce la **base imponibile** di detta ritenuta e rappresenta un reddito per il **soggetto percettore** (beneficiario della polizza), ne deriva che tale reddito, essendo soggetto a **tassazione alla fonte a titolo definitivo**, non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore stesso ([circolare 14/1987](#)).

Così se il **TFM accantonato** ammonta a 100.000 euro e il **capitale maturato** al momento dello scioglimento del rapporto è pari a 140.000 euro, la **plusvalenza** di 40.000 euro sarà tassata direttamente dalla **compagnia di assicurazione** che funge da **sostituto d'imposta**. Inoltre, al momento della **liquidazione del capitale** all'amministratore la stessa compagnia di assicurazione applicherà una **itenuta del 20%**.

Si segnala, infine, che – ove il **beneficiario** della polizza sia l'**amministratore** – al fine di far fronte alle eventuali **contestazioni dell'Amministrazione finanziaria** circa il **pagamento di compensi in natura** (attraverso la polizza), da trattare alla stregua di **“fringe benefit”**, è opportuno che la **delibera assembleare** (ovvero l'atto costitutivo o lo statuto della società), oltre a stabilire la **spettanza agli amministratori di una indennità di fine mandato** riporti anche la **stipula di una polizza assicurativa a favore degli stessi** al fine di garantire la corresponsione di quanto dovuto alla cessazione del mandato.

Seminario di specializzazione

## LE RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IVA ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)